



Cod. NC7/O11
Cod. CM/Consulenza legale /ne

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale
Prot.: 0001058
Data: 21/10/2020

Al Consiglio dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
VICENZA

OGGETTO: Rif. Vs. mail del 29 settembre 2020, prot. n. 1081 – competenze architetto firma relazione sismica, progettazione impianti termici e relazione energetica.

Con riferimento al primo quesito, la relazione sismica per il recupero fiscale bonus sisma deve essere predisposta dal progettista strutturale che esegue la classificazione del rischio sismico a cui è soggetto l'edificio esistente per cui si vuole la detrazione.

Ed il progettista strutturale, quale responsabile delle strutture, può essere senza dubbio un architetto, dal momento in cui è titolato alla realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato ex art. 53 DPR 380/2001 ed ex art. 3 L. 1086/1971 (cfr. ex multis Parere del Consiglio di Stato 2539/2015 del 4.9.2015).

Con riferimento al secondo quesito, per le competenze sugli impianti (nella specie impianti termici e relazione energetica) si osserva che, ferme restando le previsioni di cui agli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, il D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), prevede all'art. 5 che *"Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste"* non ponendo specifiche preclusioni alla competenza dell'architetto per siffatte prestazioni pur non indicando chiaramente le figure professionali deputate a svolgere prestazioni in materia impiantistica, rinviando la questione alle pronunce ed interpretazioni espresse nel merito dalla giurisprudenza.

Ai sensi di quest'ultima, le opere di impiantistica *"strettamente connesse con singoli fabbricati"* rientrano nella competenza professionale dell'architetto (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).

Con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, è stata definita la competenza degli architetti per progettare gli impianti all'interno e, quindi, a servizio di edifici; dopodiché il Consiglio di Stato, con la sentenza 1550 del 15.2.2013 ha confermato la tendenza interpretativa consona *"ad una lettura aggiornata e coerente"* degli art. 51 e 52 del RD 2357/1925, ritenendo che il concetto di *"opere di edilizia civile"* *"si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione"*.





Appare quindi possibile ritenere che tra le competenze di un architetto rientrino la progettazione degli impianti termici e la redazione della relazione Ex Legge 10/90 con firma e timbro.

Con i migliori saluti.

*Il Coordinatore del Dipartimento
Riforme e Politiche per la professione*
(arch. Massimo Crusi)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Zappochin)

